

Disciplina antiriciclaggio: questioni applicative nell'individuazione del titolare effettivo delle società di capitali

IN BREVE

La disciplina antiriciclaggio prevede l'obbligo di identificare il titolare effettivo, vale a dire la persona fisica o le persone fisiche nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Nel caso di società di capitali, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche alle quali è attribuibile la proprietà, diretta o indiretta, o il controllo. Qualora non sia possibile individuare con questi criteri il titolare effettivo, esso coincide con i soggetti titolari dei poteri di rappresentanza, gestione o direzione della società.

La verifica concreta delle persone fisiche da considerare quali titolari effettivi, nei casi in cui il cliente che instaura il rapporto o compie l'operazione sia una società di capitali, è una questione che può essere molto complessa alla luce delle varie fattispecie che si possono manifestare nella prassi.

IL COMMENTO

Sommario: 1. Introduzione – 2. I criteri speciali per l'identificazione del titolare effettivo nelle società di capitali – 3. Il titolare effettivo attraverso la proprietà diretta o indiretta – 4. Il titolare effettivo attraverso il controllo – 5. Titolare effettivo e organi amministrativi e direttivi

1. Introduzione

Il d. lgs. n. 231/2007, che costituisce la fonte nazionale primaria di riferimento in tema di riciclaggio e finanziamento al terrorismo¹, ha predisposto una serie di articolate misure

¹ In realtà la cornice normativa di riferimento è più ampia in quanto il d. lgs. 231/2007 costituisce attuazione della disciplina europea in tema di riciclaggio e finanziamento al terrorismo attualmente contenuta nella direttiva (UE) 2015/849 che è stata più volte emendata (da ultimo con la direttiva (UE) 2018/843). Tale quadro normativo potrebbe a breve subire un significativo rivolgimento. La Commissione europea ha proposto il 20 luglio 2021 un nuovo pacchetto normativo volto ad istituire un corpus normativo unico dell'UE in materia di antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo. Il pacchetto è composto da quattro atti normativi: 1) una Proposta di Regolamento europeo relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo [COM(2021) 420 - 2021/0239]; 2) una Proposta di Regolamento europeo che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio [COM(2021) 421 - 2021/0240]; 3) una Proposta di Regolamento europeo riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate crypto-attività [COM(2021) 422 - 2021/0241]; 4) una Proposta di Direttiva relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio

al fine di prevenire e contrastare l'uso del sistema economico a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, che ruotano attorno a tre direttrici: a) gli obblighi di adeguata verifica della clientela; b) l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette; c) le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore.

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela comprendono: a) l'obbligo, in capo a una serie di figure², di identificare il cliente e il titolare effettivo, in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo, del conferimento di un incarico professionale, dell'esecuzione di un'operazione occasionale che comporti la movimentazione di mezzi di pagamento per un importo pari o superiore a 15.000 euro³; b) l'obbligo, in capo alle imprese dotate di personalità giuridica⁴ e alle persone giuridiche private⁵, di comunicare al Registro delle imprese informazioni riguardo i titolari effettivi (c.d. Registro dei titolari effettivi)⁶.

Questo sistema di trasparenza comporta, per le società di capitali, una serie di delicati problemi interpretativi in ordine alla corretta identificazione del titolare effettivo, problemi che acquistano ancora più rilievo in vista della prossima attivazione del già menzionato Registro dei titolari effettivi⁷. In considerazione di tali problemi, si propongono di seguito una serie di riflessioni sulle principali questioni applicative operative che le società di

[COM(2021) 423 - 2021/0250]. È da segnalare che, una volta approvati i Regolamenti europei costituiranno fonte normativa direttamente applicabile negli Stati membri.

² La normativa antiriciclaggio (articolo 3 del d.lgs.231/2007) prevede una serie di figure obbligate agli adempimenti di adeguata verifica della clientela suddivise in quattro categorie: i) **gli intermediari bancari e finanziari** (quali ad es. banche, Poste italiane S.p.a., Imel, Sim ecc.); ii) altri **operatori finanziari** (quali ad es. mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria ecc.); iii) **professionisti** (quali ad es. dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti all'Albo professionale, notai, avvocati, ecc.); iv) altri **operatori non finanziari** (quali ad es. prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, ecc.); v) **prestatori di servizi di gioco**.

³ Art. 17 del d.lgs. n. 231/2007.

⁴ Tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese.

⁵ Tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

⁶ L'art. 21 del d.lgs. n. 231/2007 (così come novellato dal d.lgs. 90/2017 e dal d.lgs. 125/2019) ha previsto l'obbligo, per le imprese e per le persone giuridiche private, di comunicare al Registro delle imprese per via telematica informazioni relative ai propri titolari effettivi. Le informazioni sono conservate in un'apposita sezione del Registro delle imprese ad accesso regolamentato.

⁷ Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il decreto 11 marzo 2022, n. 55, ha definito i dati e le informazioni da fornire nonché le modalità di comunicazione, accesso e consultazione dei dati. Il Registro dei titolari effettivi non è però al momento ancora operativo in quanto deve ancora essere pubblicato il provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che attesti l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva. In realtà, a seguito della recente Sentenza del 22 novembre 2022 della Corte di Giustizia, che ha dichiarato l'invalidità della norma (articolo 1, punto 15, lettera c) della direttiva 2018/843 nella parte in cui prevede che le informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle altre entità giuridiche siano accessibili in ogni caso al pubblico, l'operatività del registro potrebbe subire un ulteriore ritardo dovuto alla necessità di modifica della normativa in tema di accesso al pubblico delle informazioni dei titolari effettivi.

capitali clienti si trovano ad affrontare nel momento in cui sono chiamate ad individuare il proprio titolare effettivo.

2. I criteri speciali per l'individuazione del titolare effettivo nelle società di capitali

Gli obblighi di adeguata verifica nell'ambito della disciplina sull'antiriciclaggio comportano l'individuazione di due figure chiave: (i) il cliente, cioè il soggetto che instaura i rapporti continuativi, compie le operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale; e (ii) il titolare effettivo che è la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, tali attività sono realizzate⁸. In questo sistema, l'individuazione del titolare effettivo acquista una posizione centrale nel caso in cui il cliente sia una società di capitali. Nelle società di capitali, infatti, per definizione, l'attività della persona giuridica viene svolta nell'interesse di persone fisiche diverse dalla società stessa.

L'obbligo di individuazione del titolare effettivo riguarda tutte le società di capitali (spa, srl e sapa). Per quanto riguarda specificatamente le società quotate, è da sottolineare che tali società erano originariamente esentate dall'obbligo di individuazione e comunicazione del titolare effettivo⁹ (ciò in ragione del fatto che le società quotate su mercati regolamentati sono già soggette a stringenti obblighi di trasparenza sulla partecipazione al loro capitale)¹⁰. Tale esenzione non è stata riproposta nella versione del d. lgs. n. 231/2007 (così come modificata dal d. lgs. n. 90/2017), ma anzi ora si precisa che le società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato rientrano tra i soggetti con un indice di basso rischio ai quali si applicano misure semplificate di adeguata verifica, con ciò facendo intendere che anche rispetto a questa categoria di società si dovrà provvedere a identificare il titolare effettivo¹¹. L'unica peculiarità è che si tratta di soggetti con un basso rischio di riciclaggio e quindi la verifica dell'identità del titolare effettivo può essere posticipata a un momento successivo all'instaurazione del rapporto¹².

⁸ Art. 1, lett. f) e pp), del d. lgs. n. 231/2007.

⁹ Cfr. art. 25 d.lgs. 231/2007 prima delle modifiche introdotte con il d. lgs. 90/2017.

¹⁰ Si pensi in particolare agli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti di cui agli artt. 120 ss. TUF. Tale esclusione non solo teneva conto della peculiare situazione delle società quotate, evitando duplicazioni non efficienti negli obblighi di trasparenza ma era anche in linea con il dettato della direttiva europea di riferimento. L'art. 3, paragrafo 6, lett. a), della direttiva (UE) 2015/849, infatti, nell'indicare che nel caso di società è considerato titolare effettivo la persona fisica che la possiede o la controlla, esclude da tale previsione proprio le società quotate in un mercato regolamentato, in considerazione degli obblighi di comunicazione sugli assetti proprietari alle quali esse sono soggette.

¹¹ Art. 23, comma 2, lett. a), n. 1).

¹² Da ciò ne deriva che i soggetti obbligati procedono comunque, entro 30 giorni, all'individuazione del titolare effettivo (art. 18 c. 3 d.lgs. 231/2007).

È da sottolineare che la necessità di assolvere questo adempimento implica una serie di obblighi per le società. In base all'art. 22 del d. lgs. n. 231/2007, infatti, la società-cliente è tenuta a fornire per iscritto le informazioni richieste dai soggetti obbligati alla verifica, vale a dire gli intermediari finanziari e gli altri soggetti. Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private sono tenute ad ottenere e conservare, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva dell'ente. Le informazioni sulla titolarità effettiva, inerenti alle imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese, sono acquisite, a cura degli amministratori, anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva dell'ente, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, mediante espressa richiesta rivolta ai soci. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio di fornire agli amministratori le informazioni necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del Codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il voto determinante di quel socio.

Nel caso in cui il cliente sia un soggetto diverso da una persona fisica, il d.lgs. n. 231/2007 detta il principio generale per cui il titolare effettivo si identifica con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo¹³.

Per le società di capitali, costituisce indicazione: a) di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% detenuta da una persona fisica; b) di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona¹⁴.

Qualora l'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; del controllo di voti sufficienti per esercitare

¹³ Art. 20, comma 1.

¹⁴ Art. 20, comma 2.

un'influenza dominante in assemblea ordinaria; dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante¹⁵.

In via residuale¹⁶, qualora l'applicazione dei suddetti criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale amministrazione o direzione della società¹⁷.

Ordine gerarchico dei criteri

Il titolare effettivo, nelle società di capitali, deve essere sempre identificato in una persona fisica o anche in più persone fisiche seguendo i criteri previsti dall'articolo 20 del d.lgs. n. 231/2007. Questi criteri sono ordinati in ordine gerarchico su tre livelli. Questo significa che l'individuazione avviene rispettando necessariamente l'ordine dei criteri previsto dal già menzionato articolo. Si parte dalla verifica se vi sia una situazione di proprietà rilevante (diretta o indiretta) da parte di una o più persone fisiche; in caso di risposta positiva, la persona fisica o le persone fisiche individuate sono qualificate come titolare effettivo; nel caso in cui invece non si riscontra una situazione di proprietà, si passa a verificare se vi siano una persona fisica o più persone fisiche controllanti; qualora non si realizzi neppure tale condizione, il titolare effettivo si identifica nella persona fisica o nelle persone fisiche ai quali spettano poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.

¹⁵ Art. 20, comma 3.

¹⁶ Art. 20, comma 5.

¹⁷ La proposta di Regolamento europeo relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o finanziamento al terrorismo muta in modo significativo i criteri di identificazione dei titolari effettivi in caso di società che amplia in modo significativo l'area dei potenziali titolari effettivi. L'art. 42 prevede che il titolare o i titolari effettivi siano le persone fisiche che controllano, direttamente o indirettamente la società attraverso una partecipazione ovvero con altri mezzi. Per controllo diretto od indiretto attraverso una partecipazione si intende: "la proprietà del 25% più uno delle azioni o dei diritti di voto o di altra partecipazione nella società, anche attraverso azioni al portatore". La novità della norma è che il criterio del controllo attraverso una partecipazione deve essere applicato «ad ogni livello di proprietà». Il considerando 65 della Proposta di Regolamento specifica, infatti, che "tale soglia dovrebbe applicarsi a ogni legame nell'assetto proprietario e che ogni legame nell'assetto proprietario e la combinazione di tali legami dovrebbero essere adeguatamente esaminati". Il controllo con altri mezzi sussiste invece quando vi sia almeno uno di questi elementi: a) il diritto di nominare o revocare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione o di funzionari analoghi della società; b) la capacità di esercitare un'influenza significativa sulle decisioni adottate dalla società, compresi i diritti di veto, i diritti di decisione e le decisioni riguardanti la distribuzione degli utili o che comportano una movimentazione patrimoniale; c) il controllo, condiviso o meno, mediante accordi formali o informali con i proprietari, i soci o le società, disposizioni dello statuto, accordi di partenariato, accordi di sindacato o documenti equivalenti, a seconda delle caratteristiche specifiche del soggetto giuridico, nonché modalità di voto; d) i legami con familiari di dirigenti o amministratori/personone che possiedono o controllano la società; e) il ricorso ad accordi formali o informali di nomina fiduciaria.

Natura residuale del criterio dell'organo direttivo

L'individuazione del titolare effettivo nella persona fisica titolare dei poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione è un criterio da considerare di natura residuale e suppletiva che si fonda sulla necessità, quando non sia possibile risalire a una persona fisica proprietaria o controllante, di individuare il titolare effettivo secondo un principio di natura operativa, che lo identifica nel soggetto al quale spetta il potere di gestione quotidiana della società e che ne risponde.

Questa caratteristica risulta chiara dall'obbligo di mantenere evidenza delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo applicando i criteri relativi al controllo o alla proprietà¹⁸. In questo senso si è espressa anche l'Autorità bancaria europea secondo cui questo criterio di identificazione dovrebbe essere utilizzato solo se: a) le imprese hanno esaurito tutti i possibili mezzi per identificare la persona fisica che in ultima istanza possiede o controlla il cliente; b) la loro incapacità di identificare la persona fisica che in ultima istanza possiede o controlla il cliente non dà adito a sospetti di riciclaggio; e c) ritengono plausibile il motivo addotto dal cliente sul motivo dell'impossibilità di identificare la persona fisica che in ultima istanza possiede o controlla il cliente¹⁹.

3. Il titolare effettivo attraverso la proprietà diretta o indiretta

Come detto, il primo criterio per l'identificazione del titolare effettivo è quello della proprietà che può essere diretta quando una persona fisica o più persone fisiche siano titolari di una partecipazione diretta al capitale sociale per una percentuale superiore al 25%²⁰ o indiretta nel caso in cui la partecipazione al capitale sociale superiore al 25% avvenga attraverso società controllate, società fiduciarie o per interposta persona²¹.

Soglia rilevante

In base al tenore della disposizione, la soglia di partecipazione rilevante è quella superiore al 25% del capitale sociale. Questo significa che tutte le persone fisiche con una partecipazione (diretta e/o indiretta) superiore al 25% debbono essere considerate

¹⁸ Cfr. art. 20 comma 6 d.lgs. 231/2007

¹⁹ Orientamenti EBA 1° marzo 2021, in materia di fattori di rischio per l'adeguata verifica della clientela, punto 4.20, ai quali la Banca d'Italia ha dichiarato di conformarsi nella sua attività di vigilanza con la nota n. 15 del 4 ottobre 2021.

²⁰ Cfr art. 20, comma 2, lett. a).

²¹ Cfr art. 20, comma 2, lett. b).

proprietarie e quindi essere qualificate come titolari effettivi. Si pensi all'ipotesi in cui vi siano tre soci con partecipazioni al capitale sociale rispettivamente pari al 33, 33 e 34%.

Qualora invece la partecipazione delle persone fisiche sia pari o inferiore al 25%, si dovrebbe ritenere che non si rientri nella casistica della titolarità attraverso la proprietà. Si pensi ad esempio al caso in cui quattro soci persone fisiche partecipino al capitale di una società ciascuno nella misura del 25%.

Cumulo delle quote di proprietà

Ai fini del calcolo della soglia di proprietà rilevante, le partecipazioni spettanti a titolo di proprietà, diretta e indiretta, devono essere considerate cumulativamente. Questo significa che la soglia di rilevanza è valutata sommando la proprietà diretta e quella indiretta spettante alla medesima persona fisica. Sarà da considerare titolare effettivo, ad esempio, la persona fisica che sia titolare di una partecipazione diretta del 20% e di una partecipazione indiretta del 10% attraverso una società fiduciaria.

Usufrutto

Il criterio della proprietà è facilmente applicabile in tutte le situazioni di proprietà piena sulla partecipazione e cioè quando il complesso delle posizioni attive e passive che compongono la partecipazione sociale spettano alla medesima persona fisica.

Ci si deve chiedere come devono essere considerate quelle situazioni in cui sulla partecipazione insiste, accanto alla proprietà, anche diritti reali parziali che possono determinare una spettanza dei diritti sociali a un soggetto diverso dal socio. Ci si intende riferire in particolare alle partecipazioni su cui insiste un diritto di usufrutto. Nel caso di usufrutto, infatti, il diritto agli utili spetta all'usufruttuario così come il diritto di voto, salvo convenzione contraria che affidi il voto al nudo proprietario.

Il tema è delicato e non risultano ad oggi indicazioni ufficiali.

La prima situazione è quella in cui tanto il voto quanto gli utili spettano all'usufruttuario.

Al riguardo, una prima soluzione che si è prospettata²² è quella di considerare titolare effettivo tanto il nudo proprietario quanto l'usufruttuario. Questa impostazione si fonda sull'idea di attribuire rilievo, in modo cumulativo, tanto a un criterio formale, per cui il proprietario della partecipazione è sempre il socio, quanto a un criterio sostanziale,

²² CNDC, Linee guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del d. lgs. 231/2007, 22 maggio 2019, pag. 38.

secondo cui si dovrebbe avere attenzione alla persona fisica che esercita i principali diritti sociali.

Una seconda soluzione è quella invece di considerare titolare effettivo solo l'usufruttuario in quanto legittimato ad esercitare i principali diritti sociali in cui si articola la partecipazione sociale.

La necessità di individuare il titolare effettivo è funzionale, nel caso delle società, a realizzare una piena trasparenza su quale sia la persona fisica, dietro la società, che è la beneficiaria sostanziale del rapporto o dell'operazione. Ora, nel caso di una partecipazione societaria, sarebbe giustificato ritenere che il beneficiario sostanziale è quella persona fisica che esercita i principali diritti che connotano la partecipazione intesa come fascio di posizioni attive e passive. Per principali diritti, si dovrebbero intendere il diritto agli utili e il diritto di voto, in quanto costituiscono rispettivamente l'utilità economica principale che deriva dalla partecipazione e la misura del potere di esercitare l'influenza dominante in assemblea. Sembrerebbe più ragionevole quindi considerare titolare effettivo l'usufruttuario in quanto legittimato ad esercitare il diritto agli utili e il diritto di voto.

È però da sottolineare come risulta diffusa la prassi, da parte degli intermediari obbligati ad effettuare l'adeguata verifica del titolare effettivo, di attestarsi sull'interpretazione più prudente secondo cui si considera titolare effettivo tanto il nudo proprietario quanto l'usufruttuario. In assenza di un chiarimento ufficiale, appare opportuno adeguarsi a quest'ultima interpretazione.

Questa ultima interpretazione più ampia trova sicuramente maggior fondamento nel caso in cui il diritto di voto spetti al nudo proprietario. In tale ipotesi, infatti, le principali posizioni attive derivanti dalla partecipazione spettano tanto al nudo proprietario (il voto) quanto all'usufruttuario (l'utile). In questa ottica entrambi possono essere considerati beneficiari sostanziali dell'operazione e sono da qualificare titolari effettive.

Categorie azionarie

Si pone anche il problema di come valutare, sempre ai fini della titolarità attraverso la proprietà, quelle situazioni in cui a livello statutario sono create categorie speciali di azioni senza diritto di voto (o con diritto di voto limitato) o con voto plurimo relativi all'assemblea di nomina degli amministratori²³. Si tratta di situazioni caratterizzate dal

²³ Nelle società per azioni, se per regola generale, ogni azione attribuisce un voto è possibile altresì emettere azioni senza diritti di voto (o con diritto limitato) nel limite della metà del capitale sociale così come è possibile emettere azioni con voto plurimo fino ad un massimo di tre.

fatto che il numero di voti a disposizione del socio non è direttamente proporzionale alla quota di partecipazione di cui si è titolare.

Anche in questo caso si può pensare di porre a fondamento della soluzione l'individuazione di come siano ripartite le fondamentali posizioni attive che connotano la partecipazione sociale (utili e voto). In questo senso si dovrebbero considerare titolari effettivi tanto i soci che superano il 25% del capitale in quanto titolari di un corrispondente diritto agli utili quanto i soci che, pur non superando tale quota di partecipazione, dispongono di diritti di voto nell'assemblea di nomina degli amministratori in misura superiore al 25% del totale dei diritti di voto.

La proprietà indiretta

Nel valutare il superamento del 25% della proprietà si deve tener conto anche della proprietà indiretta, in cui la partecipazione al capitale sociale superiore al 25% del cliente avviene attraverso società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Il tema della proprietà indiretta è una delle questioni più significative che si pongono.


La versione originaria della disciplina, prima delle modifiche recate con il d. lgs. n. 90/2017 e il d. lgs. n. 125/2019, lasciava un ampio margine di incertezza riguardo alle modalità di partecipazione della soglia del 25% più uno del capitale sociale²⁴.

Dal tenore letterale della norma non era infatti del tutto chiaro se la soglia del 25% più uno dovesse essere considerata esclusivamente in relazione: i) al capitale del cliente, risalendo nella catena partecipativa in base al criterio del controllo; ii) al capitale del cliente attraverso l'applicazione del c.d. criterio del moltiplicatore; o iii) al capitale sociale del cliente e di qualsiasi entità lungo la catena partecipativa.

Il primo criterio interpretativo è quello che considera la quota del 25% sul capitale della società cliente e individua il proprietario indiretto risalendo nella catena partecipativa attraverso il controllo. In base a questo orientamento, si parte all'individuazione di tutti i

²⁴ La definizione di titolare effettivo della previgente disciplina era contenuta all'articolo 2 dell'allegato tecnico al d.lgs. 231/2007 ora abrogato. Ai sensi della disciplina previgente per titolare effettivo s'intende: a) in caso di società: 1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale; 2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica.


soggetti titolari di partecipazioni superiori al 25% nel capitale sociale della società cliente per poi risalire la catena partecipativa ai fini dell'individuazione della persona fisica o delle persone fisiche controllanti. A titolo esemplificativo, se la società cliente (Alfa) è partecipata dalla società Beta per il 30% e dalla società Gamma per il 70%, ai fini dell'individuazione del titolare effettivo si dovrà procedere all'identificazione della persona fisica o delle persone fisiche che abbiano il controllo della società Beta e Gamma. Sulla base del criterio del controllo, nel caso in cui la società Beta fosse partecipata da tre persone fisiche con una partecipazione rispettivamente pari al 53%, 26% e 21%, indicheremo come titolare effettivo la persona fisica che detiene il 53% delle partecipazioni della società Beta. Parimenti, qualora Gamma fosse partecipata per quote pari al 70% e al 30%, indicheremo come titolare effettivo anche la persona fisica che detiene il 70% della società Gamma.



es. 1


La seconda soluzione proposta è quella del c.d. moltiplicatore per cui la quota di partecipazione indiretta si ottiene con la moltiplicazione delle partecipazioni detenute lungo la catena partecipativa. In base a questo criterio, se la società cliente (Alfa) è partecipata dalla società Beta per il 30% e dalla società gamma per il 70% e la società Beta è partecipata da 3 persone fisiche che abbiano rispettivamente il 53%, 26% e il 21%, la titolare del 21% avrebbe una proprietà indiretta pari al 6,3% ($21\% \times 30\%$), la titolare del 26% avrebbe una proprietà indiretta pari al 7,8% ($26\% \times 30\%$) ed infine la titolare del 53% avrebbe una proprietà indiretta pari al 15,9% ($53\% \times 30\%$). Pertanto, sulla base del criterio del moltiplicatore nessuna delle persone fisiche che partecipano alla società Beta hanno più del 25%. Diversamente sulla base di questo criterio verrebbe indicato quale titolare effettivo la persona fisica P4 (si veda lo schema sotto) titolare di una partecipazione pari al 70% della società Gamma il quale avrebbe una proprietà indiretta pari al 49% ($70\% \times 70\%$), le medesime considerazioni non possono farsi per la

persona fisica P5 perché sulla base di tale criterio avrebbe una titolarità pari al 21% (30% \times 70%).



es. 2

La terza soluzione è quella per cui si valuta la partecipazione del 25% al capitale della società cliente per poi risalire la catena al fine dell'individuazione di tutte le persone fisiche che detengono più del 25% del capitale sociale di qualsiasi entità che detenga a sua volta una partecipazione superiore al 25%. Sulla base dell'esempio sopra riportato sarebbero identificate come titolari effettivi le persone fisiche che partecipano nella società Beta con la quota del 26% e del 53% e le persone fisiche che partecipano nella società Gamma con la quota del 70% e del 30%.



es. 3

Questa incertezza relativa alle modalità di partecipazione della soglia del 25% più uno del capitale sociale veniva registrata anche a livello europeo nel Report²⁵ predisposto congiuntamente dalle tre autorità europee (EBA, ESMA ed EIOPA) dal quale si evidenziavano i due criteri seguiti maggiormente dagli Stati membri dell'Unione : il criterio c.d. i) "top down" che sembrerebbe coincidere con il criterio del moltiplicatore e ii) "bottom up" che sembrerebbe coincidere con il terzo criterio sopra indicato. Tuttavia, il report si limitava solo a riconoscere i diversi approcci adottati dagli Stati membri senza però fornire alcuna indicazione sulla corretta interpretazione della norma²⁶.

Anche a livello nazionale era stata registrata questa incertezza, tanto che la questione veniva sottoposta alla Banca d'Italia che in risposta alla domanda sul "Quando scatta la soglia presuntiva del 25% più uno ai fini dell'individuazione del titolare effettivo in caso di persone giuridiche controllate attraverso catene partecipative?" aveva espresso²⁷ la propria adesione alla tesi più ampia tra quelle identificate dalle autorità europee nell'ambito del Report, ossia, quella secondo cui la soglia del 25% più uno doveva essere considerata non solo in relazione al capitale sociale del cliente, ma anche di qualsiasi entità lungo la catena partecipativa.

Tuttavia, a seguito delle modifiche introdotte dai decreti attuativi della IV e della V direttiva antiriciclaggio, la stessa Autorità nella relazione sulla pubblica consultazione

²⁵ Report on the legal, regulatory and supervisory implementation across EU Member States in relation to the Beneficial Owners Customer Due Diligence requirements under the Third Money Laundering Directive, p. 9 ss., https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/jc_2011_096.pdf

²⁶ Per ulteriori approfondimenti si rinvia a P. IEMMA, N. CUPPINI, *Antiriciclaggio: la babele del titolare effettivo*, in *Diritto Bancario*, 27 febbraio 2020, disponibile al seguente link: <https://www.dirittobancario.it/art/antiriciclaggio-la-babele-del-titolare-effettivo/>.

²⁷ La questione veniva affrontata nelle FAQ in materia antiriciclaggio prima del 2019 pubblicate sul sito della Banca d'Italia e disponibili al seguente link <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/riciclaggio-terrorismo/faq/pre-2019/index.html> secondo la quale "In base all'allegato tecnico al decreto antiriciclaggio, il titolare effettivo di una società va individuato 'nella persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica (...) tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale'. Tale previsione, che replica quasi letteralmente l'analoga disposizione comunitaria (cfr. art. 3, comma 5, lett a, i) della direttiva 2005/60), lascia aperto il dubbio se sia necessario, affinché scatti la soglia presuntiva del controllo, che la persona fisica posta al vertice della catena partecipativa detenga – nei fatti – una percentuale superiore al 25% della società cliente ovvero se sia sufficiente che la soglia del 25% sia detenuta dall'ultimo livello della catena partecipativa. Si tratta di una questione discussa già a livello europeo, risolta in maniera differente nei diversi Paesi (cfr., in merito, il 'Report on the legal, regulatory and supervisory implementation across EU Member States in relation to the Beneficial Owners Customer Due Diligence requirements under the Third Money Laundering Directive'...). Ciò posto, nel Provvedimento del 3 aprile 2013, è stata preferita la nozione più ampia in virtù della quale vanno identificate come titolari effettivi tutte le persone fisiche che detengano una partecipazione di controllo in una persona giuridica titolare di una partecipazione superiore al 25% nella società cliente".

relativa alle nuove Disposizioni sull'adeguata verifica del 30 luglio 2019²⁸ a fronte di domande e osservazioni riguardanti l'applicazione della soglia del 25%, ha precisato che non può fornire risposta a quesiti o osservazioni che riguardano il contenuto di disposizioni di legge ed in particolare sul titolare effettivo.

La nuova formulazione dell'articolo 20 comma 2 del d.lgs. 231/2007 sembra aver riaperto la questione interpretativa, laddove viene espressamente disposto che “costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona”. Dal tenore letterale del nuovo articolo 20 del d.lgs. 231/2007, sembrerebbe che la soglia superiore al 25% debba essere considerata in relazione al capitale del cliente e pertanto la risalita nella catena partecipativa potrebbe essere interpretata sulla base di un rapporto di controllo di cui all'art. 2359 c. c.

La conferma di questa soluzione si rinviene anche nell'ambito dei lavori preparatori della IV direttiva antiriciclaggio ed in particolare nel parere formulato dalla Commissione giuridica del Parlamento Europeo sulla proposta della IV Direttiva antiriciclaggio in cui si affermava una netta preferenza per l'applicazione, nell'individuazione del titolare effettivo di una società, del criterio per cui la percentuale del 25% va riferita esclusivamente al capitale sociale del cliente (sottoposto al procedimento di adeguata verifica).

Secondo la Commissione giuridica del Parlamento Europeo, infatti: «L'applicazione della soglia del 25% a tutti i livelli di proprietà può condurre a considerare come titolari effettivi persone fisiche che non hanno, in realtà, alcun controllo sulla partecipazione azionaria, vanificando così il significato delle informazioni sui titolari effettivi».

La questione interpretativa sembra tuttavia ancora non risolta dal momento che nella prassi, adottata da parte degli intermediari obbligati ad effettuare l'adeguata verifica del titolare effettivo, si registra ancora un orientamento incline a considerare la soglia partecipativa del 25% in relazione al capitale sociale del cliente e di qualsiasi entità lungo la catena partecipativa.

Inoltre, questa linea interpretativa volta ad identificare il titolare effettivo mediante una verifica del 25% per “ogni livello di proprietà” è il criterio scelto anche a livello europeo nella Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla

²⁸ Per ulteriori approfondimenti si rinvia al Resoconto della consultazione sulle Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo disponibile al seguente link https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2018/disposizioni-adeguata-verifica/resoconto_consultazione.pdf.

prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo²⁹ in cui viene esplicitato nel considerando n. 65 che il controllo attraverso una partecipazione superiore al 25% *“dovrebbe essere valutato a ogni livello di proprietà, il che significa che tale soglia dovrebbe applicarsi a ogni legame nell'assetto proprietario e che ogni legame nell'assetto proprietario e la combinazione di tali legami dovrebbero essere adeguatamente esaminati”*³⁰. Se pure è vero che si tratta di una Proposta di Regolamento, che non è definitiva e potrebbe subire mutamenti, essa attesta un indirizzo preciso da parte delle autorità europee.

Sembra pertanto prudente attestarsi su un'interpretazione per cui la soglia del 25% rileva a ogni livello della catena partecipativa (così come nell'esempio 3).

4. Il titolare effettivo attraverso il controllo

Nel caso in cui non sia possibile individuare in modo univoco un proprietario (diretto o indiretto), si passa al criterio del controllo secondo cui la titolarità effettiva dovrebbe essere attribuita alla persona fisica o alle persone fisiche alle quali, in ultima istanza, è attribuibile il controllo attraverso: a) la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) la disponibilità di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) l'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante³¹.

Questa formula riprende sostanzialmente la nozione contenuta nell'art. 2359 c.c., con l'unica particolarità di fare espreso riferimento anche alla possibilità che il controllo sia riconducibile a più persone fisiche.

Il controllo (di diritto) si verifica quando la persona fisica abbia la disponibilità di una percentuale di diritti di voto pari alla maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria (50 + 1). La disponibilità può derivare dalla titolarità della partecipazione così come da diritti parziari sull'azione (ad esempio, usufrutto e pegno). Il controllo (di fatto) si verifica quando la persona fisica abbia la disponibilità di una percentuale di diritti di voto inferiore alla maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria ma comunque idonea a raggiungere una posizione di maggioranza rispetto al capitale presente in assemblea. Il controllo si

²⁹ Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, COM(2021) 420 final.

³⁰ Cfr Considerando n. 65 della Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, COM(2021) 420 final.

³¹ Cfr art. 20 comma 3 d.lgs. 231/2007

verifica infine quando la persona fisica abbia attuato particolari vincoli contrattuali con la società idonei a condizionarne la gestione e l'indirizzo strategico³².

Il controllo con altri mezzi

Un tema particolarmente problematico riguarda il possibile rilievo della fattispecie di controllo che si potrebbe realizzare, anche in assenza di un rapporto partecipativo, con altri mezzi.

La questione nasce perché la direttiva (UE) 2015/849 (art. 3, comma 6), nel definire i criteri per individuare il titolare effettivo nelle società, stabilisce che esso sia da identificare nella persona fisica o nelle persone fisiche che possiedono o controllano il soggetto giuridico attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità o attraverso il controllo con altri mezzi³³.

Sulla base del tenore letterale della direttiva, l'EBA³⁴, in recenti orientamenti interpretativi, si è espressa nel senso che gli esempi di «controllo attraverso altri mezzi»

³² Sul controllo contrattuale inteso come dipendenza economica v. M. Notari J. Bertone, Art. 2359, in *Azioni Commentario Marchetti alla riforma delle società*, Milano, 2008, p. 687. Sul controllo contrattuale inteso in modo più circoscritto come contratti che determinano un'influenza gestionale e strategica sulla complessiva attività della società v. M. Lamandini, Art. 2359, in *Le società per azioni* Abbadessa Portale, Milano, 2016, p. 757.

³³ In base alla stessa direttiva, il controllo attraverso altri mezzi può essere determinato, tra l'altro, in base ai criteri di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2013/34/UE relativo all'obbligo di reazione del bilancio consolidato. Secondo il citato articolo: gli Stati membri impongono l'obbligo di redigere un bilancio consolidato, se tale impresa (impresa madre): a) ha la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa (impresa figlia); b) ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, direzione o controllo di un'altra impresa (impresa figlia) ed è allo stesso tempo azionista o socio di tale impresa; c) ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'impresa (impresa figlia), di cui è azionista o socio in virtù di un contratto stipulato con tale impresa o di una clausola dello statuto di questa, quando il diritto da cui è regolata l'impresa figlia permette che la stessa sia soggetta a tali contratti o clausole. Gli Stati membri possono non prescrivere che l'impresa madre sia azionista o socio dell'impresa figlia. Gli Stati membri il cui diritto non prevede tale contratto o tale clausola statutaria non sono tenuti ad applicare questa disposizione; o d) è azionista o socio di un'impresa e: i) la maggioranza dei membri degli organi di amministrazione, direzione o controllo di detta impresa (impresa figlia) in carica durante l'esercizio in corso e l'esercizio precedente e sino alla redazione del bilancio consolidato è stata nominata in virtù del solo esercizio dei suoi diritti di voto; o ii) in base ad un accordo con altri azionisti o soci di tale impresa (impresa figlia), controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa stessa. Gli Stati membri possono adottare disposizioni più dettagliate quanto alla forma e al contenuto di siffatti accordi. Gli Stati membri possono prescrivere l'obbligo di redigere un bilancio consolidato se: a) questa impresa (un'impresa madre) ha il potere di esercitare o esercita effettivamente un'influenza dominante o un controllo su un'altra impresa (l'impresa figlia); o b) questa impresa (un'impresa madre) e un'altra impresa (l'impresa figlia) sono sottoposte alla direzione unitaria dell'impresa madre.

³⁴ Cfr. Orientamenti EBA 1° marzo 2021, in materia di fattori di rischio per l'adeguata verifica della clientela, punto 4.17, ai quali la Banca d'Italia ha dichiarato di conformarsi con la nota n. 15 del 4 ottobre 2021.

includono, tra l'altro: a) l'esercizio di controllo in assenza di proprietà diretta, ad esempio attraverso strette relazioni familiari, o legami storici o rapporti contrattuali; b) l'utilizzo, il godimento o la fruizione di beni di proprietà del cliente; c) la responsabilità di decisioni strategiche che influenzano in maniera fondamentale le pratiche aziendali o la direzione generale di una persona giuridica.

A questo proposito si possono effettuare le seguenti osservazioni.

Le previsioni delle direttive europee sono adottate a livello di singoli ordinamenti dalle norme nazionali ed è a queste ultime che si deve far riferimento per verificare come le nozioni contenute nelle direttive sono state implementate. Nel nostro caso, la norma di riferimento è l'art. 20, terzo comma, del d. lgs. n. 231/2007, in cui la nozione di controllo è sempre riconducibile a disponibilità di diritti di voto ovvero a rapporti contrattuali che attribuiscono il potere di esercitare un'influenza dominante sulla società, indirizzandone le scelte strategiche e gestionali.

Questa impostazione adottata dal legislatore nazionale dovrebbe portare ad escludere che, nel nostro ordinamento, possano trovare spazio forme di controllo rilevanti per la disciplina in esame, in assenza di disponibilità di diritti di voto o rapporti contrattuali.

Chiaramente il rilievo sostanziale dell'influenza dominante può portare ad ampliare i confini tradizionali della disponibilità dei diritti di voto o dei rapporti contrattuali. Per i rapporti contrattuali si pensi ai contratti che determinano condizioni di soggezione economica significativa (franchising, licenze con esclusiva) oppure ai contratti che attribuiscono a terzi il potere di influenzare l'esercizio dei diritti di voto oppure ancora alle clausole statutarie che attribuiscono particolari diritti ai soci.

Non sembra invece possibile che si possa parlare di controllo rilevante ai fini in esame in assenza dei presupposti indicati. La semplice esistenza di relazioni familiari o legami storici non dovrebbe quindi di per sé costituire un elemento sufficiente a qualificare un rapporto di controllo. Sicuramente invece questi elementi devono essere tenuti presenti quali indizi che, alla luce di una ricostruzione complessiva della situazione concreta e unitamente a una pluralità di indizi e presunzioni gravi, precisi e concordanti inducano a ritenere sussistente un potere di influenza dominante che si esercita attraverso diritti di voto e contratti.

Il controllo congiunto

Direttamente collegato al tema sopra indicato è il problema dell'eventuale rilevanza del controllo congiunto, intendendosi con tale locuzione l'ipotesi in cui il controllo viene esercitato in modo coordinato da una pluralità di persone fisiche.

Come abbiamo più volte accennato, vi è un significativo indizio testuale sulla rilevanza del controllo congiunto, nell'individuazione del titolare effettivo, poiché l'art. 20 del d. lgs. n. 231/2007 afferma che il titolare effettivo può coincidere anche con le persone fisiche cui è attribuibile il controllo.

Se si ritenesse che, ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, sono da considerare anche le ipotesi di controllo congiunto (con la conseguenza che sono da considerare titolari effettivi la pluralità di persone fisiche che lo esercitano), il problema più delicato è quali siano i presupposti che configurano situazioni di controllo congiunto rilevanti. Il rischio più significativo è quello di qualificare come controllo congiunto determinate situazioni sulla base di elementi di natura meramente oggettiva (come potrebbe essere la sussistenza di legami familiari) configurando forme di responsabilità da posizione.

In questo senso, è da ricordare che, per la dottrina³⁵, si può parlare di controllo congiunto partecipativo quando vi siano dei patti tra soci aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti di voto in base ai quali la volontà di ogni soggetto, che si intenda controllante congiunto, è necessaria per assumere le decisioni dei paciscenti (si pensi al sindacato di voto all'unanimità o alle joint venture). In assenza di questi presupposti, non si può parlare di controllo congiunto. È da ritenere quindi che per aversi situazioni di controllo congiunto vi devono essere accordi tra i soggetti volti ad attribuire l'influenza dominante in forma congiunta. Vero è però che questi patti possono essere stipulati in qualsiasi forma e la loro esistenza potrebbe essere desunta anche sulla base di indizi e presunzioni purché gravi, precisi e concordanti³⁶.

5. Titolare effettivo e organi amministrativi e direttivi

L'ultimo criterio per l'individuazione del titolare effettivo, nel caso in cui i criteri della proprietà o il controllo non consentano di individuare univocamente il titolare effettivo, è quello per cui si considera titolare effettivo la persona fisica o le persone fisiche alle quali spettano poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società, in conformità agli assetti organizzativi o statutari³⁷.

Indicazione cumulativa degli organi amministrativi e direttivi

Una prima questione è se siano da considerare titolari effettivi in forma cumulativa tutte le persone fisiche alle quali spettino i predetti poteri (se siano quindi da considerare

³⁵ V. per tutti M. Lamandini, Art. 2359, in *Le società per azioni* Abbadessa Portale, 2016, p. 753.

³⁶ Trib Milano 30 maggio 2019.

³⁷ Cfr. art. 20 comma 5 d.lgs. 231/2007

titolari effettivi tutti i consiglieri di amministrazione e il direttore generale) oppure se si debba individuare come titolare effettivo solo una o più di queste figure.

Tale problema può essere risolto alla luce delle ultime modifiche, recate dal d. lgs. n. 125/2019, che hanno interessato l'art. 20 sui criteri di identificazione della titolarità effettiva.

In particolare, se la versione previgente si esprimeva in senso generico, prevedendo che il titolare effettivo fosse da individuare nella persona fisica o nelle persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società, la nuova versione dell'art. 20 (così come modificata dal d. lgs. n. 125/2019) è più puntuale attribuendo specifico rilievo agli assetti organizzativi e statutari della singola società. La relazione di accompagnamento giustifica questa nuova versione affermando che il titolare effettivo può essere individuato *“nella figura di soggetti titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione quali, esemplificativamente, il rappresentante legale, gli amministratori esecutivi o i direttori generali della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica, non cumulativamente ma in relazione alle specifiche organizzative di ciascun ente e conformemente all'organizzazione societaria e alle disposizioni statutarie”*.

Secondo l'EBA³⁸, nel decidere quale figura identificare come titolare effettivo, le imprese dovrebbero considerare chi ha la responsabilità ultima e generale del cliente e prende decisioni vincolati per suo conto.

Il complesso di queste indicazioni sembra militare proprio nel senso che non si possono qualificare titolari effettivi tutti i componenti degli organi di amministrazione e i dirigenti apicali ma si dovrebbe identificare in modo puntuale il titolare effettivo riconducendolo alla persona fisica o alle persone fisiche alle quali spetti il potere di vincolare la società verso l'esterno. Questa operazione comporta una verifica concreta dello specifico assetto organizzativo. In via esemplificativa, sarebbe da qualificare come titolare effettivo: a) l'amministratore delegato oppure; b) nel caso di mancanza di delega, il titolare del potere di rappresentanza legale, cioè, di solito, il presidente del consiglio di amministrazione, oppure ancora; c) quelle figure che nell'impresa hanno il potere di prendere decisioni vincolanti per le classi di atti rilevanti per la disciplina in questione.

Nel caso in cui il potere concreto di assumere le decisioni vincolanti spetti a più soggetti, questi andranno tutti indicati.

³⁸ Cfr. Orientamenti EBA 1° marzo 2021, punto 4.21.

L'indicazione dei componenti degli organi amministrativi e direttivi nei gruppi

Un secondo punto da chiarire riguarda come si debba identificare il titolare dei poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione quando la società cliente faccia parte di un gruppo societario. In particolare, si pone il dubbio se la persona fisica da indicare sia quella titolare del potere nella società cliente (che realizza l'operazione) oppure se occorra risalire alle persone fisiche che ricoprono tali incarichi nelle società madre a monte della catena di controllo.

Anche in questo caso il criterio da utilizzare è quello secondo cui il titolare effettivo si identifica nella persona fisica cui spettano i poteri apicali di gestione ordinaria che concretamente possono vincolare la società. Sembra convalidare questa tesi anche la stessa Autorità bancaria europea³⁹ secondo la quale, nel decidere quale figura identificare come titolare effettivo, le imprese dovrebbero considerare chi la responsabilità ultima e generale del cliente e prende decisioni vincolanti per suo conto.

In linea di massima, quindi, l'utilizzazione di questo criterio induce a ritenere che le persone fisiche da indicare come titolare effettivo siano da ricercare nei titolari dei poteri di gestione della società cliente. Sono infatti queste le persone che usualmente hanno il potere di adottare atti vincolanti. Pertanto, se il cliente coincide con un'impresa figlia del gruppo le figure organizzative da indicare come titolare effettivo sono da ricercare non nella società madre, ma nei titolari dei poteri di gestione della società cliente.

L'unico profilo di attenzione meritano quelle situazioni in cui dall'analisi del concreto assetto organizzativo del gruppo emerge che il potere di adottare decisioni vincolanti per la società cliente non spetti all'organo società della controllata ma sia concretamente assegnato a una figura esterna che può collocarsi all'interno della catena di controllo. Si pensi ad esempio a quelle situazioni nelle multinazionali in cui la succursale italiana sia priva di reale potere decisorio e il potere di vincolare la succursale sia assegnata a una figura dirigenziale del gruppo ma esterna alla succursale stessa.

³⁹ Cfr. Orientamenti EBA 1° marzo 2021, in materia di fattori di rischio per l'adeguata verifica della clientela, punto 4.21.

MATERIALI

CNDC, Linee guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del d. lgs. 231/2007, 22 maggio 2019; COM (2021) 420 final, Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; EBA, Orientamenti EBA in materia di fattori di rischio per l'adeguata verifica della clientela, 1° marzo 2021.

INDICAZIONI BIBLIOGRAFICHE

M. KROGH, *Registro dei titolari effettivi*, Studio del CNN n.1-2022/B; P. IEMMA, N. CUPPINI, *Antiriciclaggio: la babele del titolare effettivo*, in *Diritto Bancario*, 27 febbraio 2020; M. LAMANDINI, Art. 2359, in *Le società per azioni* Abbadessa Portale, 2016; M. NOTARI J. BERTONE, Art. 2359, in *Commentario Marchetti alla riforma delle società*, Milano, 2008.

Assonime

Diritto Societario

diritto.societario@assonime.it

vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo